

Roma, 11 giugno 2024

Circolare n. 138/2024

**Oggetto: Autotrasporto – Credito d’imposta per acquisto gasolio nel mese di luglio 2022
– Criteri per l’erogazione del contributo – DD MIT n.263 del 31.5.2024.**

Con il decreto direttoriale indicato in oggetto sono state finalmente definite le modalità di ripartizione delle risorse stanziare per il riconoscimento del credito d’imposta pari al 12 per cento della spesa per acquisto di gasolio sostenuta nel mese di luglio 2022 a favore delle imprese di autotrasporto merci conto terzi aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l’attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 tonn iscritte al REN e all’Albo Autotrasportatori.

Come è noto, per tale misura le imprese interessate hanno presentato la relativa istanza nel dicembre 2023 a seguito della comunicazione MIT dell’1.12.2023 che informava dell’apertura dei termini dell’apposita piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il MIT aveva infatti annunciato un avanzo di circa 70 milioni di euro derivanti da altre procedure per il riconoscimento dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio per le imprese di autotrasporto in conto proprio e per le imprese di trasporto di persone già concluse in precedenza; peraltro, la *Legge di Bilancio 2024* (art.1 c.296-297 L.n.213/2023) ha successivamente stabilito nel limite massimo di 20 milioni di euro l’ammontare delle risorse.

Pertanto, con l’attuale provvedimento è stata disposta la riparametrazione dell’importo del contributo ottenuto dalle imprese beneficiarie sulla base dello stanziamento previsto.

Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; si segnala inoltre che, a differenza dei precedenti crediti di imposta consessi per le altre mensilità del 2022, questo contributo concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché alla base imponibile dell’IRAP e rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

Il provvedimento illustra altresì le modalità di trasmissione dei dati tra le amministrazioni interessate (MIT, ADM e Agenzia delle Entrate) che sono necessarie per le verifiche e il definitivo riconoscimento dei contributi da erogare alle imprese.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare ulteriori aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [6/2024](#) e [242/2023](#)
Allegato uno
Gr/gr



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l'Autotrasporto

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che disciplina le modalità dell'erogazione di 85 milioni di euro;

VISTO, in particolare, il terzo periodo che disciplina le modalità dell'erogazione delle eventuali risorse residuali del contributo di cui al primo periodo, riconoscendo, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio nel secondo trimestre 2022;

DATO ATTO che per il contributo di cui al primo periodo del sopracitato articolo 14 la norma indica al 31 dicembre 2023 il termine per l'utilizzo dei crediti di imposta concessi;

DATO ATTO che per l'attuazione della misura di cui al precedente punto sono stati utilizzati 15.145.000 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 503, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riconosce, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, alle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, un contributo straordinario per la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio nel secondo trimestre 2022;

VISTO che, a seguito della chiusura della piattaforma implementata per la ricezione delle istanze per il contributo relativo al secondo trimestre 2022, è risultato sufficiente lo stanziamento dei 200 milioni di euro previsti dal sopracitato articolo 1, comma 503 e seguenti della legge n. 197 del 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha esteso anche al mese di luglio 2022, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, la misura di cui al terzo periodo dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 144 del 2022;

DATO ATTO che, nelle more della approvazione della normativa per l'attuazione di quanto sopra, è stata implementata, a cura di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, apposita piattaforma informatica per la ricezione delle istanze relative al mese di luglio 2022;

CONSIDERATO che le istanze ricevute e accolte tramite la piattaforma nel periodo di apertura (dal 6 dicembre al 13 dicembre 2023) ammontano a 15.000 per un importo complessivo ipotizzato dei contributi di 54 milioni di euro;

RITENUTO procedere con la riparametrazione degli importi da erogare per ciascuna impresa al limite massimo di spesa di 20 milioni di euro;

CONSIDERATO che, ai sensi del secondo paragrafo del comma 296 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, non si applica il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, secondo cui i crediti d'imposta "sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023";

DATO ATTO che con nota prot. n. 9163 del 04 marzo 2024 è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze lo schema di decreto interministeriale, ai fini del preventivo assenso, proponendo di procedere all'attuazione della presente misura in continuità con quanto attuato nelle misure precedenti, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, all'art. 6 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 e all'art. 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

VISTA la nota MEF – GAB – Prot. 19355 del 30 aprile 2024 (R.U.E. prot. n. 11630 del 30 aprile 2024), con cui il Capo di Gabinetto ha evidenziato l'impossibilità di procedere in continuità con le misure precedenti e, pertanto, l'inapplicabilità del citato comma 1-bis nella sua interezza;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

VISTA la Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 "*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" e, in particolare la sezione 2.1 in materia di "*Aiuti di importo limitato*", modificata dal punto 9 della Comunicazione della Commissione C(2023) 1188 del 21 novembre 2023;

CONSIDERATO che le risorse, pari a euro 20.000.000, destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante trovano giusta misura nella disciplina della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata sezione 2.1, le compensazioni in parola potrebbero costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale, per le imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sue ripercussioni dirette o indirette;

RITENUTO che, per porre rimedio a questo grave turbamento, la misura di aiuto di Stato di cui al presente decreto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e nel rispetto delle condizioni individuate dalla Comunicazione della Commissione C(2023) 1711;

CONSIDERATO che la misure di cui all'articolo 14, comma 1, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rientrano nell'ambito della comunicazione della Commissione C(2023) 1711, in quanto sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione alla sezione 2.1;

TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiari;

VISTO il decreto interministeriale n. 196 in data 4 agosto 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 settembre 2023 al n. 2767 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 214 del 13 settembre 2023;

VISTA la decisione della Commissione europea – Aiuto di Stato SA.108573 (2023/N) – Italy TCTF: *Aid to undertakings performing own-account road haulage transport of good* – C(2023) 6096 final del 7 settembre 2023;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2024) 466 final del 22 gennaio 2024, che ha ritenuto compatibile con il mercato interno la notifica SA.110570 relativa alla reintroduzione della misura fino al 30 giugno 2024;

VISTO che gli aiuti possono essere concessi in base alla misura a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione della Commissione fino a non oltre il 30 giugno 2024, e che il debito fiscale in relazione al quale viene concesso l'aiuto deve essere sorto entro il 30 giugno 2024 in linea con la lettera c) del punto 61 del “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”, come modificato dal punto 9 dalla Comunicazione della Commissione C(2023) 1188 del 21 novembre 2023;

VISTO che, in particolare, i beneficiari della misura sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel mese di luglio dell'anno 2022, e comunque nel limite di 20 milioni, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

CONSIDERATO che gli aiuti previsti dalla misura non sono concessi a imprese sottoposte a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; (ii) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di sanzioni adottate dall'UE; o (iii)

imprese attive in settori oggetto di sanzioni adottate dall'UE, nella misura in cui l'aiuto comprometterebbe gli obiettivi delle sanzioni in questione, e pertanto la misura non potrà in alcun modo essere utilizzata per compromettere gli effetti previsti delle sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e sarà pienamente conforme alle norme antielusione dei regolamenti applicabili. In particolare, le persone fisiche o le entità soggette alle sanzioni non beneficeranno direttamente o indirettamente della misura;

CONSIDERATO che il periodo di applicazione non può andare oltre il 30 giugno 2024;

CONSIDERATO che prima di concedere un aiuto nell'ambito della misura in questione saranno effettuati ulteriori controlli per verificare il cumulo, registrando gli importi concessi nell'ambito della misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato (in seguito anche RNA);

CONSIDERATO che il valore nominale complessivo dei crediti d'imposta non supererà i 2.000.000 euro per impresa; tutte le cifre utilizzate devono essere lorde, cioè prima di qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri;

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti ed esteso, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, dal comma 296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

Art.2

(Destinatari)

1. I soggetti destinatari del contributo di cui al presente decreto sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano, per l'esercizio delle predette attività, veicoli di categoria euro V o superiore con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

Art. 3

(Criteri di determinazione)

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, sono assegnate agli aventi diritto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel mese di luglio 2022 per l'acquisto del gasolio, impiegato dai soggetti di cui all'articolo 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Art. 4

(Individuazione dei beneficiari)

1. L'individuazione dei beneficiari avviene attraverso l'apposita piattaforma informatica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli implementata dal 6 dicembre 2023 al 13 dicembre 2023. Nell'istanza sono inseriti i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione degli identificativi SIDI delle fatture di acquisto di gasolio, delle somme spese dall'impresa e dei veicoli per i quali è stato acquistato il gasolio.
2. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non impegna l'Amministrazione erogante il credito d'imposta, in quanto l'erogazione del citato credito dipende dall'effettiva disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie.
3. L'importo da erogare, per ciascuna impresa beneficiaria, è riparametrato al tetto di 20 milioni di euro, stabilito dall'articolo 1, comma 296 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 5

(Modalità di fruizione del credito d'imposta – Agenzia delle Entrate)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti direttoriali sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 6, comma 1. Esso concorre alla formazione del reddito d'impresa, della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed infine rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 6

(Trasmissione di dati)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, acquisiti i dati delle istanze dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettua la verifica sul R.N.A dell'importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
All'esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o più decreti (c.d. decreti di concessione), il credito riconosciuto alle imprese beneficiarie, a seguito del quale provvede a registrare, sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, gli aiuti concessi. L'elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Art. 7

(Aiuti di Stato)

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi entro e non oltre il termine previsto della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711, come modificato dalla Comunicazione C (2023) 1888, e compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, non ne compromettano la redditività.

Art. 8

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con sede presso via Nomentana, 2, 00161 in Roma e Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 in Roma è il titolare del trattamento dei dati necessari all’erogazione delle risorse previste in attuazione delle misure di cui al d.l. n. 144 del 23 settembre 2022, da intendersi limitato ai dati identificativi dei titolari di ditta individuale e dei legali rappresentanti o incaricati di società, acquisiti attraverso SPID/CNS/CIE e ai numeri di targa dei veicoli intestati eventualmente a ditta individuale, trattati ai fini dell’accesso alla Piattaforma e della presentazione dell’istanza con le modalità di cui all’articolo 5. I dati identificativi delle eventuali ditte individuali sono, altresì, trattati per lo svolgimento delle attività di inserimento nel registro aiuti di stato (RNA) dei beneficiari e dei relativi importi di cui all’articolo 7.

2. Il soggetto attuatore di cui al presente decreto – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – è designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali Responsabile del trattamento dei

dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.

3. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa come individuata all'articolo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del credito d'imposta e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Con l'atto scritto, di cui al comma 2, sono altresì individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazione dei dati da parte dei Responsabili del trattamento.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione della presente misura, continua ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei soggetti individuati dalla medesima come subresponsabili del trattamento.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei beneficiari ai sensi del punto 87 della Comunicazione della Commissione 2023/C 1711, nel rispetto della normativa in materia. I dati personali saranno trattati attraverso la Piattaforma dedicata per il tempo strettamente necessario, rispettivamente, ai fini dell'accesso e della presentazione delle istanze. I dati acquisiti attraverso SPID/CNS/CIE non saranno conservati.

Le informazioni e i dati presenti nelle istanze saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie e saranno successivamente conservati fino alla conclusione dell'iniziativa.

I dati inseriti nel registro aiuti di stato (RNA) rimarranno ivi pubblicati per il periodo di tempo previsto dalla legge.

I dati comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione del credito di imposta, con le modalità previste dal precedente articolo 6, saranno trattati per il tempo necessario a gestire la procedura di compensazione e saranno, successivamente, conservati per il periodo previsto dalla normativa in materia fiscale.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
31.05.2024
11:02:20 UTC